



N. 10 di registro

COPIA

**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Prov. Di BARI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria

Convocazione prima

**OGGETTO: Giudice di Pace di Bitonto. Sentenza n. 1060 del 12/11/2012. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.**

L'anno duemilatredecim, il giorno sette del mese di febbraio, con inizio alle ore 18,22 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, con avviso prot. n. 2024 del 30.01.2013

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons. Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"		X
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"	X	
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"	X	
5	LEALI Giancarlo	"	X		14	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"		X
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	GALIZIA Antonio	"		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	"	X		17	D'AMATO Vincenzo	"	X	
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO - Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 della legge 18 agosto 2000,n.267:

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Vito Favuzzi introduce l'argomento. Poi legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sentenza n. 1060/12, emessa dal Giudice di Pace di Bitonto nella causa civile promossa dal sig. ALUISIO Benedetto, rappresentato e difeso dal Dott. Giuseppe DESANTIS contro il Comune di Giovinazzo con ricorso del 17.10.2012 avverso i verbali di accertamento n. 279 prot n.490 del 04/05/2010 relativo alla violazione di cui all'art. 15 comma 1° e 2° e n. 280, prot. n.491 del 04/05/2010 relativo alla violazione di cui all'art. 141 comma 2° e 11°, entrambi elevati dalla Polizia Municipale di Giovinazzo;

Letta la decisione del Giudice adito che statuisce:

- "dichiara nulli ed inefficaci i verbali di contestazione n. 279/2010 e n. 280/2010 emessi dalla Polizia Municipale di Giovinazzo;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi € 238,00 ( di cui € 200,00 per diritti, € 80,00 per onorari ed euro 38,00 per spese documentate) oltre rimborso forfettario per spese generali, C..A.P. ed IVA";

Vista la sentenza del Giudice di pace di BITONTO emessa in data 12.11.2012;

Visto che la predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 20/11/2012 veniva notificata unitamente alla relativa specifica in data 19/11/2012 dall'Avv. Giuseppe DESANTIS, ed acquisita al protocollo comunale in data 23/11/2012 con il n. 26282;

Visto che l' Avv.to Giuseppe DESANTIS richiede, oltre alle spese legali citate in sentenza, anche le varie spese sostenute in giudizio dal medesimo che, aggiunte a quelle stabilite dal giudice, sommano € 238,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, C.A.P. e I.V.A.e al lordo di ritenuta di acconto, per un totale di € 329,64;

Ritenuto di provvedere all'esecuzione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1060 del 12.11.2012;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, individuando in particolare cinque tipologie di debiti fuori bilancio che ordinariamente possono essere riconosciuti legittimi, tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

Visto l'art. 193, comma 3, il quale stabilisce che per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad accezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelli aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Visto che è stata attivata la procedura affinché il Consiglio Comunale provveda al riconoscimento ed al finanziamento del debito fuori bilancio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nella misura di € 329,64;

Ritenuto, altresì, di provvedere al finanziamento del debito con fondi del bilancio comunale con imputazione della spesa all'intervento codice 1.01.02.08 R.P. del bilancio di previsione 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del IV° Settore ed alla regolarità contabile dal dirigente del II° Settore come di seguito:

parere di regolarità tecnica: f.to Magg. Dott. Filomeno CAMPOREALE;

parere di regolarità contabile: f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

Acquisito, altresì, il parere del collegio dei revisori dei conti espresso in data 18/01/2013 ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) come integrato con D. L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3;

Visto, inoltre, il parere espresso dalla competente commissione consiliare in data 24/01/2013;

Con il seguente esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mani:

Presenti n. 14;

Assenti n. 3 (Arbore, Delvecchio, Galizia);

Voti favorevoli: 13;

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: 1 (D'Amato)

#### DELIBERA

- 1) Di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a), quale debito fuori bilancio la spesa di € 329,64 riveniente dal titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1060 del 12.11.2012 del Giudice di Pace di Bitonto, pronunciata nella causa civile iscritta al n. 607 Ruolo Generale anno 2010 promossa dal sig. ALUISIO Benedetto, che si allega alla presente (allegato A).
- 2) Di dare atto che alla formazione del debito fuori bilancio di che trattasi non ha contribuito alcuna attività commissiva da parte di Amministratori o Funzionari.
- 3) Di finanziare il debito mediante fondi del bilancio comunale con imputazione della spesa all'intervento codice 1.01.02.08 R.P. del bilancio di previsione 2013 che presenta sufficiente disponibilità.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti ed alla Procura della Corte dei Conti.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente esito della votazione separata, espressa in forma palese per alzata di mani:

Presenti n. 14;

Assenti n. 3 (Arbore, Delvecchio, Galizia);

Voti favorevoli: 13;

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: 1 (D'Amato)

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

P.H. ...  
uff. ...  
C.O.S. ...  
Allegato "A"

1060/12

N. 607/10

N. .... REP. SENT.

N. 400/12 C. 200

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di pace di Bitonto, avv. Marilia Bonelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel processo civile n. 607/10 R.G. avente per oggetto opposizione  
L. 689/81

UFFICIO DI GIOVINAZZO  
ARRIVI  
026282 23 NOV 12

TRA

**Aluisio Benedetto**, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Desantis,

CLASS. .... FASC. ....

OPPONENTE

E

**Comune di Giovinazzo Polizia Municipale**, in persona del Sindaco pt,

OPPOSTO

In applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, come modificato dalla L. 69/09,  
dal contenuto della sentenza è stata omessa l'esposizione dello svolgimento  
del processo.

Sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa come di seguito, dandosi  
lettura del dispositivo in udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La doglianza relativa all'omessa contestazione immediata della violazione non  
ha fondamento in quanto l'art. 200 C.d.S. prevede che, laddove la violazione  
non possa essere immediatamente contestata, debbano essere indicati i motivi  
che non la hanno resa possibile. L'art. 384 Reg. es. non indica ipotesi tassative  
al differimento della contestazione. Poiché il verbale adduce quale motivi del  
differimento della contestazione la necessità di procedere ai rilievi tecnici  
conseguenti al sinistro, si ritiene legittima l'omessa contestazione immediata.

Poiché i verbalizzanti sono intervenuti successivamente al verificarsi della presunta infrazione, la contestata infrazione è stata elevata in via meramente presuntiva. Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dall'ufficiale verbalizzante, come avvenuti in sua presenza. Per costante giurisprudenza della Cassazione (Cass., Sez. un., n.12545/92; Cass., I sez. civ., n.3522 10/4/99; n.3077 13/3/92; n.9909 20/7/01), va affermato che, pur mantenendo ferma la fede privilegiata dovuta alla natura dell'atto pubblico, i suoi effetti sono limitati alla "provenienza del documento", alle "dichiarazioni delle parti" e ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza". E' ammessa pertanto prova contraria.

Nel caso di specie costituisce adeguata prova orale la testimonianza resa dal sig. Birardi Nicolò, presente al momento del sinistro, in quanto trasportato a bordo dell'autovettura del ricorrente, come peraltro accertato dai verbalizzanti in Prontuario, il quale ha affermato che approssimandosi al luogo del sinistro, il conducente della Citroen moderava la velocità adottando una condotta di guida che, in virtù della percorrenza quotidiana per lavoro, teneva in considerazione sia l'esistenza nel punto di un incrocio e di una curva, che la lieve pioggerella in atto. Pur non essendo il teste in grado di precisare la velocità osservata dal conducente della Citroen, questo Giudicante, tenuto conto dell'esito dello slittamento, ritiene che la condotta di guida adottata dal ricorrente sia stata adeguata alla situazione di fatto, atteso che la pretesa che il conducente debba sempre essere in condizioni di arrestare il proprio mezzo, anche in presenza di ostacoli improvvisi, trova il suo naturale limite nella normale prevedibilità degli eventi. La circostanza che il conducente del veicolo antagonista si sia immesso nella circolazione impegnando



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Birardi".

l'intersezione, senza prestare la precedenza, rappresenta l'evento imprevedibile che costituisce il limite alla prescrizione di cui all'art. 141 C.d.S. La contestata violazione appare pertanto del tutto infondata nel merito.

Conseguenza di tale accertamento è l'affermazione dell'esistenza dell'esimente dello stato di necessità, quale giustificazione alla commessa violazione dell'art. 15 co. 1-2 C.d.S. "per aver danneggiato il guard rail posto sul cavalcavia sella S.S. 16 bis", atteso che il conducente della Citroen, per evitare il più grave danno derivante dall'impatto con il veicolo che gli tagliava la strada, sterzava slittando a causa della pioggia e si arrestava contro il detto guard rail. Riconosciuta l'esistenza dello stato di necessità ex art. 4 co. 1 L. 689/81, il contestato danneggiamento risulta privo dell'elemento psicologico della colpa, con conseguente declaratoria di nullità della violazione.

Il ricorso viene pertanto accolto ed alla soccombenza consegue la condanna dell'opposto al pagamento delle spese legali, liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Giudice di pace di Bitonto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Aluisio Benedetto, così provvede:

- 1) dichiara nulli ed inefficaci i verbali di contestazione n. 279/2010 e n. 280/2010 emesso dalla Polizia Municipale di Bitonto in data 13/04/10;
- 2) condanna l'opposto al pagamento delle spese legali che liquida in € 238,00 (di cui € 120,00 per diritti, € 80,00 per onorari ed € 38,00 per spese documentate) oltre rimborso forfetario per spese generali, CAP ed IVA.

Sentenza esecutiva per legge.

Bitonto, li 12 novembre 2012

Depositato in Cancelleria

Bitonto, li 12 NOV 2012

IL CAPOCANCELLIERE  
(Firma)

Il Giudice di pace

avv. Marilia Bonelli

(Firma)



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BITONTO

Tel. 080 3740608 – Telefax 080 3718670  
70032 BITONTO – Via Planelli

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

**COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.**

Bitonto, 20 NOV. 2012



*F. T.*  
**IL CANCELLIERE**  
**IL CANCELLIERE C/2**  
Dott. Maria Luisa TEDESCO



**COPIA CONFORME**

Bitonto, il 20 NOV. 2012

*F. T.*  
**IL CANCELLIERE C/2**  
Dott. Maria Luisa TEDESCO

IN CASO DI PAGAMENTO LE SOMME DA CORRISPONDERE  
SONO LE SEGUENTI:

Diritti e onorari	€	200,00
Spese al 12,5%	€	25,00
CAP 4%	€	9,00
IVA 21%	€	49,14
Spese borsuali	€	38,00
Spese notifica sentenza	€	8,50
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>329,64</b>

Bitonto 19/11/12

Avv. Giuseppe Desantis

**Relata di Notifica.**

Istante l'Avv. Giuseppe Desantis. Io Uff. Giud. del Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Bitonto, ho notificato copia conforme della sentenza unitamente ai relativi conteggi, al Comune di Giovinazzo-Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Giovinazzo (70054) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, ivi recandomi e consegnandole a mani di



Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.  
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to D. V. FAVUZZI

F.to D.ssa T. DE LEO

Prot. n. 367

Li 22 FEB. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per  
gg.15 consecutivi. 22 FEB. 2013

Addi \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore

*MU*

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Teresa De Leo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

150 Amministrativo  
22 FEB. 2013 IL SEGRETARIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Teresa De Leo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del  
D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale